

Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ¹

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

(Omissis) (...)

ART. 36

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

^{*} Comma sostituito dall'art. 11, c. 1, lett. a), del d.lgs. 11.6.1996, n. 336

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'[articolo 37] ², per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo ³ ^{*}.

[†] Comma modificato dall'art. 11, c. 1, lett. b), del d.lgs. 336/1996

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. [†]

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

(Omissis) (...)

1) Gli articoli del d.lgs. 77/1995 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. hh), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione gli artt. 36, 80 e 93 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale. Si pubblica il testo di tali articoli.

2) Si veda, ora, l'art. 194 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

3) Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. 23.10.1998, n. 410. E' comunque venuto meno il controllo di legittimità.

ART. 80

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione [al prefetto]⁴ che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

(Omissis)

(...)

ART. 93

Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'[articolo 92]⁵, comma 1, o del termine di cui all'[articolo 92]⁶, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'[articolo 92]⁷, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.*

* Comma sostituito dall'art. 31, c. 1, del d.lgs. 336/1996

(Omissis)

(...)

-
- 4) Nel Friuli Venezia Giulia: all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
 - 5) Si veda, ora, l'art. 261 del d.lgs. 267/2000.
 - 6) Si veda la nota n. 5.
 - 7) Si veda la nota n. 5.
-